

COLLEGIO DEI REVISORI ,  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
VIA IV NOVEMBRE N. 114  
00187 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Roma, 2 maggio 2008

Spett. Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via IV Novembre n. 114  
00187 Roma

Alla cortese attenzione del Presidente Ing. Paolo Stefanelli e del Consigliere Segretario  
Dott. Ing. Roberto Brandi

OGGETTO: Spese per attività sportive e ricreative impegnate dagli Ordini provinciali –  
Richiesta parere protocollo n. 1238/ U-BR / 08

- CONSIDERAZIONI PRELIMINARI-

Gli ordini professionali destinano risorse finanziarie provenienti da contributi degli iscritti e/o proventi per la liquidazione di parcelle ad attività di natura ricreativa.

Per lo svolgimento di tali attività vengono rimborsate dagli Ordini le sole spese attinenti l'organizzazione.

Tali attività vengono svolte attraverso il mero rimborso delle spese da parte degli iscritti agli ordini provinciali.

Gli ordini provinciali possono ricevere eventuali contributi per le sponsorizzazioni di tali eventi.

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN MERITO ALLE SPESE PER ATTIVITA'  
SPORTIVE E RICREATIVE IMPEGNATE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI,  
NONCHE' SUI CONTRIBUTI PER LE SPONSORIZZAZIONI.**



In relazione alle spese per attività sportive e ricreative impegnate dagli ordini professionali, se i rimborsi richiesti agli iscritti coprono esclusivamente i costi per il sostenimento delle manifestazioni non ci troviamo di fronte ad attività di natura commerciale.

Se viceversa gli importi richiesti agli iscritti tengono conto dell'attività di gestione promossa dall'Ordine ci troviamo di fronte a prestazioni di natura commerciale effettuate dall'Ordine nei confronti degli iscritti e, pertanto, assoggettabili alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché alle relative imposte sui redditi.

In merito, invece, ai contributi per attività di sponsorizzazione occorre sottolineare come l'articolo 4 comma 5 del DPR n. 633/72 considera attività commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici le attività di pubblicità commerciale, comprese **le sponsorizzazioni** come peraltro interpreta la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 88/E dell'11 luglio 2005.

Tale risoluzione prevede che la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di pubblicità commerciale è attività considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR n. 633 del 1972, "in ogni caso commerciale" **ancorché esercitata da enti pubblici.**

Pertanto, l'attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione rileva ai fini IVA come attività commerciale con la conseguenza che l'Ordine deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina sull'imposta sul valore aggiunto: apertura partita IVA, contabilità separata, assoggettamento dei contributi per sponsorizzazione ad IVA e relativo versamento e dichiarazione, dichiarazione dei redditi con eventuale pagamento di IRES ed IRAP per l'attività commerciale.

Distinti saluti.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Dott. Francesco Serio

Revisore

Dott.ssa Monica Graziano

Revisore

Dott. Francesco Paolo Fazio